

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 10/12/2025

FATTO

La parte ricorrente ha affermato che:

- in data 14.03.25 aveva chiesto all'intermediario di impostare, come conto di addebito delle rate di un finanziamento personale, un rapporto di conto corrente radicato all'estero (in Germania), a sé intestato e rientrante nell'area SEPA;
- la sua richiesta è stata rifiutata da controparte, in quanto le veniva rappresentato che i sistemi della banca accettavano esclusivamente rapporti con IBAN italiano;
- tale condotta si pone in palese violazione del Regolamento UE 260/2012, che vieta discriminazioni tra rapporti operanti nell'area SEPA;
- la banca ha fornito un riscontro evasivo al reclamo preventivo inviato a maggio 2025, dichiarando di non avere elementi sufficienti per approfondire la questione.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato che:

- il ricorso deve dichiararsi inammissibile per mancata corrispondenza con i reclami del 16.05.25 e del 08.07.25, in quanto il cliente in entrambe le missive si limitava a

contestare il rifiuto dell'IBAN estero, senza specificare in quale agenzia o filiale il rifiuto gli sarebbe stato opposto;

- l'ufficio reclami, per tali motivi, segnalava di non avere elementi sufficienti per analizzare la contestazione, invitando il cliente a contestualizzare la vicenda;
- soltanto in sede di ricorso, il cliente ha allegato la comunicazione del 14.03.25, da cui è sorta la controversia, nella quale l'unità operativa dedicata ai prestiti opponeva il rifiuto all'utilizzo del conto corrente tedesco come conto di addebito delle rate mensili;
- la fase del reclamo non è dunque stata correttamente espletata;
- nel merito, con riferimento alla richiesta del ricorrente, il contenuto dell'e-mail inviata a controparte il 14.03.25 non appare corretto e frutto di un mero errore;
- è infatti liberamente consentito l'utilizzo di IBAN rientrante nell'"area SEPA" per l'addebito delle rate dei finanziamenti, contrariamente a quanto erroneamente indicato dal servizio clienti in quella fase;
- se il cliente avesse documentato fin dalla fase di reclamo l'e-mail del 14.03.25 acclusa poi al ricorso, la sua richiesta sarebbe già stata accolta;
- si dichiara dunque disponibile a dare seguito alla variazione dell'IBAN di addebito, mettendo a disposizione di controparte il modulo necessario.

Con le repliche il ricorrente, rispetto a quanto già rappresentato con il ricorso, deduce in via ulteriore che:

- l'eccezione preliminare di inammissibilità è priva di fondamento, in quanto con gli atti di preventivo reclamo il ricorrente ha chiaramente contestato il rifiuto dell'IBAN, laddove la produzione della missiva del 14.03.25 è una mera specificazione a livello documentale, a corredo delle censure rivolte all'intermediario e già sufficientemente delineate;
- l'ammissione di controparte circa l'erroneo contenuto della comunicazione del 14.03.25, conferma la fondatezza delle doglianze portate all'attenzione del Collegio, di fronte ad una condotta che, seppur successivamente corretta, ha determinato una situazione di incertezza e disagio.

Nelle controrepliche, l'intermediario, oltre a richiamare integralmente quanto già espresso in sede di controdeduzioni, osserva che in data 22.10.25 la richiesta del ricorrente è stata accolta, con variazione dell'IBAN di addebito delle rate del finanziamento n. *301 (in attesa che la banca domiciliataria accetti l'aggancio tecnico del mandato).

Tutto ciò posto, parte ricorrente domanda all'ABF l'accertamento:

- 1) dell'illegittimità della condotta dell'intermediario per aver rifiutato l'utilizzo di un IBAN estero, identificativo di conto radicato in un Paese dell'area SEPA, quale conto di addebito delle rate di rimborso di un finanziamento;
- 2) del proprio diritto ad utilizzare *"un conto estero SEPA regolarmente intestato a [suo] nome, senza discriminazioni legate al Paese di apertura"*.

In sede di repliche, parte ricorrente domanda all'ABF di:

"1. Rigettare l'eccezione di inammissibilità formulata da [parte resistente];

2. Accertare che il rifiuto dell'IBAN estero SEPA comunicato in data 14 marzo 2025 è stato

illegittimo e contrario alla normativa SEPA vigente;

3. Ordinare alla banca di assicurare, per il futuro, l'integrale operatività del conto estero SEPA indicato dal ricorrente per l'addebito delle rate del finanziamento".

L'intermediario resistente chiede all'ABF di dichiarare inammissibile il ricorso o, in via subordinata, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La controversia origina dal diniego dell'intermediario di accettare un IBAN estero (relativo ad un conto corrente radicato in Germania, e dunque rientrante nell'area SEPA) come conto di addebito per le rate di un finanziamento.

La banca, pur insistendo in via principale per l'inammissibilità del ricorso, sostiene che il rifiuto inizialmente opposto a parte ricorrente è da ricondursi esclusivamente ad un errore di comunicazione da parte delle funzioni competenti e riferisce di aver successivamente accolto la richiesta, chiedendo in via subordinata che venga domandata la cessazione della materia del contendere.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe prodotto soltanto nell'odierno procedimento la comunicazione del 14.03.25, con la quale il proprio ufficio prestiti ha riscontrato negativamente la richiesta di addebito delle rate del finanziamento su conto estero, circostanza che gli avrebbe impedito, in fase di reclamo, di contestualizzare la contestazione del ricorrente e svolgere i dovuti approfondimenti.

Il Collegio ritiene però che sia preferibile procedere per la ragione più liquida e, venendo al merito, constata che, in sede di controrepliche, parte resistente ha documentato come la richiesta di variazione del cliente abbia avuto effettivamente seguito e che il mandato di addebito fosse esclusivamente in attesa di conferma di "aggancio" ad opera dell'intermediario domiciliatario.

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio ritiene che, tenuto conto di quanto dichiarato dall'intermediario resistente con effetto vincolante, debba ritenersi cessata la materia del contendere, avendo le domande del ricorrente trovato ampia soddisfazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE